

STUDIO LEGALE

Avv. Raffaele Bruno

Cassazionista

Via Orti I n 1, 88100 Catanzaro – tel/fax 0961.750004 cell. 329.4346608
avvocatobruno65@libero.it avvocatobruno65@legalmail.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL LAZIO

RICORSO

CON RICHIESTA DI ORDINANZA PRESIDENZIALE ISTRUTTORIA

Per: Il sig. **BRUNO GIUSEPPE** nato a Catanzaro il 20.11.2002 (c.f.: BRNGPP02S20C352U) ivi residente alla via Orti I n. 1, rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaele Bruno del Foro di Catanzaro (C.F. BRNRFL65B09C352I) e domiciliato in Catanzaro, alla Via Orti I, n. 1, presso lo Studio legale dello stesso, giusta procura in calce al presente atto; per eventuali comunicazioni fax 0961/750004 - PEC avvocatobruno65@legalmail.it;

Contro: **Università di Roma “La Sapienza”**, in persona del Rettore p.t. (c.f.80209930587) Piazzale Aldo Moro 5 - 00185 Roma

nonchè contro: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t. corrente, ex legge rappresentato e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato

e nei confronti dei controinteressati in atti

PER L'ANNULLAMENTO

Previa sospensione,

- 1) del regolamento per l'iscrizione ad anni successivi al primo tramite procedura di riconoscimento crediti al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia per l'a.a. 2022/2023;
- 2) del verbale del 11.10.2022 dei lavori della Commissione nominata di concerto tra i Presidi delle tre facoltà di Medicina dell'Università La Sapienza nel corso della seduta della Giunta della Facoltà di Farmacia e Medicina del giorno 27.07.2022;

- 3) della graduatoria di merito relativa al “trasferimento secondo anno” pubblicata in data 12.10.2022 dall’Università La Sapienza con la sola indicazione delle prematricole dei candidati partecipanti, da cui si evince la non ammissione di parte ricorrente all’anno di interesse del corso di laurea in Medicina e Chirurgia;
- 4) della graduatoria di merito relativa ai “trasferimenti terzo anno” pubblicata dall’Università degli Studi di Roma La Sapienza con la sola indicazione delle prematricole dei candidati partecipanti, da cui si evince l’inserimento nella stessa dell’odierno ricorrente con esito IDONEO all’anno di interesse del corso di laurea in Medicina e Chirurgia;
- 5) di tutti i verbali relativi alle operazioni di esame e valutazione delle domande di partecipazione alla procedura di accesso agli anni successivi al primo al corso di laurea in medicina e chirurgia espletate dalla competente Commissione valutatrice;
- 6) dell’avviso pubblicato all’Albo Ufficiale d’Ateneo del 30.06.2022 con cui si è reso noto il conteggio dei posti disponibili per l’a.a. 2022/2023;
- 7) di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e conseguenziale ancorché non conosciuto, nella parte in cui lede gli interessi del ricorrente;
- 8) di ogni altro atto comunque depositato, presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati, anche se non conosciuti e/o in via di acquisizione previa istanza di accesso agli atti debitamente inoltrata, e comunque meglio individuati nel ricorso, nel deposito degli atti e nel separato indice degli atti con ampia riserva di proporre motivi aggiunti;

per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.

dell’Amministrazione intimata all’adozione del relativo provvedimento di ammissione al II° anno del corso di laurea in medicina e chirurgia a.a. 2022/2023, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

* * * * *

ESPOSIZIONE DEI FATTI

L’odierno ricorrente, è attualmente iscritto al II anno del corso di laurea in medicina e chirurgia presso L’International University of Goradze sita in Bosnia ed Erzegovina, ove l’anno accademico ha decorrenza a partire da Febbraio 2022 (ALL.1).

Intenzionato a fare rientro in Italia, il sig Bruno, ripetasi, iscritto al 2° anno in corso presso l’Ateneo “International University of Goradze - Bosnia ed Erzegovina (inizio a.a. Febbraio 2022), prendeva

parte alla procedura di accesso agli anni successivi al primo del corso di laurea in Medicina e Chirurgia indetta, per l'a.a. 2022/2023, bandita dall'Università La Sapienza (ALL.2).

Presso l'Università di Gorazde, così come si evince dalla certificazione di frequenza (prot. 20221506/01) nell'a.a. 2020/2021 (iscritto regolare al 1° anno) ha frequentato n. 9 materie, superandole tutte (100%) e totalizzando n. 58 CFU (ALL.3).

Parte ricorrente, entro i termini di cui al Regolamento per l'iscrizione ad anni successivi di cui in epigrafe, in data 25.07.2022 presentava formale domanda di trasferimento, **concorrendo specificamente per i posti disponibili al II anno di corso**, nel rispetto di tutte le prescrizioni indicate nel bando ed in virtù di tutti gli esami sostenuti presso l'Ateneo della Bosnia ed Erzegovina e dei relativi CFU convalidabili presso l'Ateneo Romano (ALL.4).

Precisamente, l'odierno ricorrente chiedeva il trasferimento al II anno del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia de La Sapienza c/o L'azienda Ospedaliera Sant'Andrea dove erano disponibili da Bando n. 24 posti, e presso il Polo Pontino dove erano stati messi a disposizione n. 13 posti.

A seguito della presentazione della domanda di partecipazione corredata da tutte le generalità, nonché da tutta la documentazione necessaria e utile ai fini della valutazione del proprio curriculum universitario (debitamente tradotte ed apostillate) e del relativo pagamento richiesto, previa attribuzione della matricola provvisoria 2069684, in data 12.10.2022, parte ricorrente prendeva contezza di non essere utilmente inserito in graduatoria ai fini della copertura dei posti disponibili presso il II anno di corso per cui avanzava apposita richiesta.

Stranamente, il sig. Bruno veniva inserito nella graduatoria finale dei richiedenti il trasferimento al III anno, con posizione al 169°, senza averne mai fatto richiesta (ALL.5).

Da quanto sopra menzionato, risulta una incongruenza, ovvero che il sig. Bruno Giuseppe, nonostante avesse fatto esplicita richiesta di trasferimento al II° anno del corso di laurea in Medicina e chirurgia, nella graduatoria finale, viene menzionato negli studenti richiedenti il passaggio al III°, con posizione 169°, con riconoscimento di n. 61 CFU.

In data 13.10.2022 veniva inviata istanza di accesso agli atti ai sensi dell'art. 241/90 al fine di accedere agli atti amministrativi relativi alla graduatoria dei partecipanti, nomi e cognomi e residenza dei primi 30 partecipanti, criteri di scelta, decreto di ammissione, nonché tutta la documentazione relativa alla domanda di trasferimento de quo, relativa al corso di laurea in medicina e chirurgia, anno 2022/2023 al fine di verificare i requisiti di scelta delle domande di trasferimento, nonché le motivazioni che hanno indotto, nonostante la richiesta di trasferimento al II anno, di inserire il sig. Bruno Giuseppe, arbitrariamente, nella graduatoria relativa al trasferimento al III anno del corso di laurea in medicina e chirurgia (ALL.6).

Sempre in data 13.10.2022 è stata inviata un'istanza in via di autotutela, alla quale non è stato dato alcun riscontro da parte dell'Università La Sapienza (ALL.7).

In data 10.11.2022 veniva dato un riscontro parziale all'istanza di accesso agli atti, ovvero, non venivano indicate le motivazioni che hanno indotto l'Università, nonostante la richiesta di trasferimento al II anno, di inserire il sig. Bruno Giuseppe, arbitrariamente, nella graduatoria relativa al trasferimento al III anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia (ALL.8 + ALL. 12)).

In data 14.11.2022, veniva fatto rilevare che la richiesta di accesso agli atti era stata evasa parzialmente, in quanto non venivano indicati i nominativi dei partecipanti (ALL.9).

In data 25.11.2022 venivano indicate, da parte della scrivente difesa, le matricole del primo e dell'ultimo studente IDONEO BENEFICIARIO sia relativo alla graduatoria del II anno che III anno. (ALL.10).

In data 30.11.2022, l'Università, in riscontro alla richiesta del 25.11.2022, inviava i dati dei soli controinteressati della graduatoria degli assegnati al III anno, sulla base del seguente presupposto: “*essendo quella di interesse del suo assistito, dato che il medesimo nell'a.a. 2021/2022 era iscritto presso l'Ateneo di provenienza al 2° anno e in Sapienza, non è prevista l'iscrizione come ripetente di un anno in corso...* (ALL.11).; tale motivazione, francamente, non può essere applicata al caso di specie, dal momento che l'Anno accademico dell'Università di provenienza di Gorazde (Bosnia ed Erzegovina) ove è iscritto l'odierno ricorrente, ha decorrenza a partire da Febbraio di ogni anno. Pertanto, giustamente, alla data di proposizione della domanda di trasferimento (luglio 2022), mai e poi mai avrebbe potuto indicare di volersi trasferire presso l'Università La Sapienza al III anno di corso, atteso che il II anno era, ed è ancora in corso (con scadenza Febbraio 2023), e lo stesso non risultava e non risulta come ripetente.

Per ultimo, in data 01.12.2022 veniva inviata nuova istanza in autotutela dove veniva enunciata interamente la narrazione di cui sopra e fatta richiesta all'Università La Sapienza, entro le 48 ore successive, di rettifica della graduatoria relativa al II anno, con inserimento del sig. Bruno nella stessa, con conseguente rivisitazione della graduatoria e dei punteggi attribuito. A quest'ultima istanza, nessun riscontro perveniva, con comportamento omissis della stessa Università (ALL.13).

L'errata attribuzione dell'anno di trasferimento (III° anziché II° per come richiesto) concreta una lesione diretta degli interessi dell'istante, in quanto comporta una collocazione deteriore all'interno della graduatoria di merito, con tutte le conseguenze direttamente connesse, atteso che, con il punteggio maturato, ben sarebbe rientrato negli idonei beneficiari al trasferimento al II° anno del corso di Laurea.

Infatti, da una disamina della graduatoria relativa al II° anno e dai CFU maturati dall'odierno ricorrente nel I° anno di iscrizione, pari a 58 CFU, si precisa che lo stesso avrebbe dovuto essere

collocato nella graduatoria del II° anno nei primi 2 posti, atteso che i candidati che occupano dal 2° posto in poi hanno maturato un n° di CFU inferiori (si veda matricola n° 2071405 - CFU 57).

Ciò premesso, è interesse del ricorrente, ut supra rappresentato difeso e domiciliato, impugnare l'atto in epigrafe, assieme agli altri ad esso preliminari, presupposti connessi e/o conseguenti, ancorché incogniti, in quanto illegittimo per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

I. ILLEGITTIMITÀ DEL DINIEGO AMMINISTRATIVO PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA NONCHÉ PER VIOLAZIONE ARTT. 3, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ. CONTRADDITTORIETÀ TRA PIÙ ATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA VALORIZZAZIONE DEL MERITO EX LEGGE N. 240/2010. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, DEI LAVORATORI, DELLE MERCI E DEI CAPITALI.

Il ricorrente proviene da un Ateneo estero, quello di GORADZE in Bosnia ed Erzegovina, presso il quale ha superato un test di ingresso ai fini dell'immatricolazione alla facoltà di Medicina e Chirurgia.

Come ampiamente riportato in premessa, ha partecipato al bando indetto dall'Università La Sapienza per il trasferimento al II° anno del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2022/2023.

Dalla documentazione versata in atti, si evince che, presso l'università di Gorazde l'odierno ricorrente, relativamente al piano di studi del I° anno, ha sostenuto ben 9 esami totalizzando, alla data di presentazione della domanda di trasferimento ben 58 CFU (100% degli esami previsti) con una media voto ponderata di 26,41.

Stranamente, dalla visione della graduatoria pubblicata dall'Università la Sapienza, nell'inserire arbitrariamente il sig. Bruno nella graduatoria del III° anno, quest'ultima gli ha riconosciuto 61 CFU e una percentuale di esami sostenuti pari al 66,7% (8 esami sostenuti su 12 previsti), facendolo scorrere al 169° posto della graduatoria del III° anno.

In primis, bisogna far rilevare che la richiesta di trasferimento del sig. Bruno era quella relativa al II° anno del cdl in Chirurgia e Medicina. Se la Sapienza avesse inserito l'odierno ricorrente nella

graduatoria relativa al II° anno ed avesse rispettato il principio della valorizzazione del merito, con i CFU maturati (58), con la totalità degli esami sostenuti (100%) e con la congruità del piano di studio, sicuramente avrebbe assegnato il 2° posto in graduatoria al II anno di corso al sig. Bruno.

Così non è avvenuto.

Non è quindi in discussione l'idoneità e la pregressa carriera accademica di parte ricorrente, già ritenuta meritevole del passaggio ad anni successivi al primo da parte dell'Ateneo. Occorre, allora, verificare la sussistenza dei posti disponibili presso la sede prescelta quale requisito che, in aggiunta alla positiva valutazione curriculare di parte ricorrente, assume rilevanza per l'accoglimento della domanda di trasferimento così come chiarito dalla giurisprudenza di merito fin qui richiamata.

Nella formulazione della graduatoria finale, l'ateneo ha adottato un criterio discriminatorio per i seguenti motivi.

Secondo quanto disposto dall'art. 5 del Bando di trasferimento della Sapienza Università di Roma, si deve rispettare un preciso ordine di prevalenza tra i diversi richiedenti: tutti i soggetti immatricolati presso un'Università non italiana devono essere postergati, nell'accoglimento della domanda di iscrizione ad anni successivi al primo, a coloro che derivano da Atenei nazionali, a prescindere da qualsiasi valutazione di merito sulla idoneità o sulla carriera pregressa. Di conseguenza, la richiesta del sig. Bruno di immatricolazione non viene accolta, per presunto esaurimento dei posti disponibili, perché subordinata in graduatoria a tutte le domande degli altri candidati provenienti da facoltà nazionali. Si individua infatti quale primo criterio di preferenza nella valutazione delle istanze di trasferimento il fatto che i candidati siano *“vincitori di concorso di ammissione, svolto ai sensi della Legge 264/99 art. 1 lett. a, per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale in Medicina e Chirurgia, medicina in Inglese e in odontoiatria e Protesi Dentaria”*.

Tale disposizione non può che considerarsi illegittima. Se da un lato si concretizza una palese disparità di trattamento in quanto parte ricorrente ha già sostenuto un test presso un Ateneo estero, dall'altro, il criterio così per come previsto risulta assolutamente irragionevole in quanto pretende di usare uno strumento selettivo per selezionare chi sia, prima e più degli altri, meritevole di trasferirsi ad anni successivi al primo ove non vi è, per definizione, alcuna incidenza sulla programmazione nazionale.

In relazione al primo profilo, occorre anzitutto considerare che l'Ateneo Bosniaco, da cui proviene il ricorrente, in collaborazione con il Dipartimento di Studi Europei “Jean Monnet” rappresenta una sorta di polo didattico italiano: si insegna in italiano, i docenti ordinari sono in gran parte italiani e sono predisposti programmi italiani. Quanto al Dipartimento di Studi Europei “Jean Monnet”, questi è stato creato per consentire a più Istituzioni di Istruzione Superiore Italiane, dei Paesi

Europei ed Extraeuropei di cooperare tra loro svolgendo Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale, Master, Scuole di Specializzazione e Dottorato di Ricerca basati su attività didattiche con un'ampia visione europea e una forte interazione interdisciplinare, allo scopo di creare una reale piattaforma europea per l'educazione.

È dunque possibile assimilare nel merito le procedure concorsuali disposte da uno e l'altro Ateneo per l'ingresso alla facoltà di medicina nonché, in prospettiva più generale, ritenere assolutamente omologo l'intero corso di studi offerto dall'Università di Goradze rispetto a quelli degli Atenei italiani. Ne discende inevitabilmente la possibilità di sovrapporre ed eguagliare la posizione degli studenti provenienti dall'Università Bosniaca rispetto a quelli immatricolati in un Ateneo italiano che richiedono il trasferimento presso la Sapienza.

La differenziazione operata dall'Amministrazione resistente mediante l'imposizione di un criterio preferenziale congeniato sulla nazionalità dell'Ateneo di provenienza, non può che considerarsi illegittima perché imposta in violazione della parità tra studenti che si cimentano nel test in Italia o che studiano in altri Atenei.

Si delinea, pertanto, palesemente la discriminazione concretizzata dall'art. 5 del Bando censurato che sorge da una netta violazione del principio di imparzialità dell'attività amministrativa quale esplicazione concreta del più generale principio di eguaglianza. La PA impone una differenziazione tra le domande di trasferimento presentate in considerazione della Nazione ove i richiedenti hanno svolto il test d'ingresso quando, nella realtà e per le ragioni sopra esposte, tale elemento non è in alcun modo idoneo a distinguere la posizione accademica degli immatricolati presso l'Università bosniaca e quella degli studenti in Italia, ai fini della meritevolezza del trasferimento domandato.

Se l'Università La Sapienza avesse rispettato il principio della valorizzazione del merito sicuramente avrebbe assegnato il 2° posto nella graduatoria relativa ai trasferimenti al II° anno del CDL in Medicina e Chirurgia bandito al sig. Bruno.

Considerando i 61 CFU riconosciuti dall'Ateneo romano (sicuramente frutto di un errore materiale, dal momento che il sig. Bruno ha certificato d'aver maturato 58 CFU alla data di presentazione della domanda di trasferimento), di certo il ricorrente si sarebbe collocato al di sopra del candidato avente 57 crediti (2° posto nella graduatoria II° anno), quindi al 2° posto in graduatoria.

Come chiarito anche dalla giurisprudenza nazionale, “se ‘i percorsi’ esteri universitari vengono sostanzialmente riconosciuti “equipollenti” ai fini dell'esercizio dell'attività di medico, analogamente il “periodo” di formazione svolto all'estero, presso le medesime Università, deve poter essere anch'esso considerato. Una contraddittorietà che rinviene palesemente all'art. 5 del bando di trasferimento pubblicato dalla Sapienza che è l'unica Università italiana ad attribuire priorità

assoluta al superamento del test d'ingresso, indentificando questo come requisito principale di graduazione delle molteplici domande di trasferimento.

Si ribadisce, in proposito, che “la possibilità di transitare al secondo anno o ad anni successivi della facoltà di medicina e chirurgia di una università italiana non può, sulla base della vigente normativa nazionale ed europea, essere condizionata all’obbligo del test di ingresso previsto per il primo anno, che non può essere assunto come parametro di riferimento per l’attuazione del “trasferimento” in corso di studi, salvo il potere/dovere dell’università di concreta valutazione, sulla base di appositi parametri, del “periodo” di formazione svolto all’estero e salvo altresì il rispetto ineludibile del numero dei posti disponibili per il trasferimento, così come fissato dall’università stessa per ogni anno accademico in sede di programmazione, in relazione a ciascun anno di corso” (TAR Lazio, Sez. Terza Bis, sent. n. 12247/2016, n. 6908/2016).

- **II. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 33, 34, 36 E 97 COST.; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 4 L. N. 264/1999; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L. N. 241/1990 S.M.I.; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3, CO. 8 E 9, D.M. 16 MARZO 2007 E GRAVE DIFETTO DI MOTIVAZIONE; ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO, ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI, GRAVISSIMO DIFETTO DI ISTRUTTORIA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO; SVIAMENTO DI POTERE E CONTRASTO CON LE SENTENZE CONS. STATO, SEZ. VI, 11 SETTEMBRE 2020, N. 5429, T.A.R. PESCARA, SEZ. I, 14 OTTOBRE 2020, N. 283 NONCHÉ CON LE SUCCESSIVE SENTENZE PRONUNCIATE SULLA QUESTIONE A PARTIRE DALLA CC DEL 12 FEBBRAIO 2021**

Con sentenza n. 5429 dell’11.09.2020 il Consiglio di Stato, sez. VI, ha annullato il d.m. 28 giugno 2018 n.524 di determinazione del fabbisogno a causa del disallineamento con la offerta formativa universitaria che frustra le aspettative dei candidati e rivela un deficit di istruttoria nel confezionamento del numero dei posti messi a concorso e nei metodi di selezione, sì da alimentare il contenzioso universitario, e per l’effetto ha rimesso al Ministero di concerto con il sistema universitario il compito di provvedere, ciascuno per le proprie competenze, all’adozione delle misure necessarie a por rimedio al detto squilibrio.

Il Ministero dell’Università e della Ricerca, dunque, ha errato la programmazione dei posti a suo tempo banditi ed incidente su quelli attuali per cui è causa in quanto - nonostante le norme “gli

impon[gano] altresì di valutare l'«... offerta potenziale del sistema universitario (sulla scorta dei parametri posti al co. 2 - NDE), tenendo anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo...» (...), - non può “predicare la supremazia dell’offerta formativa (accogliendola acriticamente, n.d.r.) rispetto al fabbisogno, posto che è l’una che deve tendere verso l’altro, negli ovvi limiti della ragionevole duttilità organizzativa del sistema universitario in sé e del dialogo cogli altri attori istituzionali (Minsalute, Regioni, organi del SSN e dei SSR, ordini professionali, ecc.), e non viceversa” (Sez. VI, n. 5429/2020, cit.).

Tale annullamento incide chiaramente sul presente giudizio.

Non v'è dubbio che essendo definitivamente intervenuto l'annullamento dell'atto amministrativo generale relativo all'individuazione del numero dei posti da bandire per le procedure di trasferimento il giudizio in essere, sulla base della giurisprudenza pacifica anche del TAR Lazio oltreché del Consiglio di Stato (cfr. ex multis: T.A.R. Lazio, III sez., sentenza n. 2796/2016, Consiglio di Stato, III sez., sentenza n. 3307/2016, Consiglio di Stato, VI sez., sentenza n. 6212/2011), non potrà che essere coinvolto e limitarsi a prendere atto di tale annullamento.

Nella specie, tale annullamento coinvolge inevitabilmente anche parte ricorrente in quanto, è pacifico, difatti, come *“l’annullamento di un atto amministrativo generale, nella parte in cui ha un contenuto inscindibile, produce effetti erga omnes. Si tratta, infatti, di «atto sostanzialmente e strutturalmente unitario, il quale non può sussistere per taluni e non esistere per altrì»”* (Cons. Stato, sez. VI, 1° aprile 2016, n. 1289; Id., 19 dicembre 2016, n. 5380; Id., 27 dicembre 2016, n. 5469).

Oggi, come allora, dunque, è evidente *“l’assenza a priori di una puntuale istruttoria del MIUR per verificare se l’offerta fosse, o no, veritiera e congrua rispetto alle esigenze sottese al fabbisogno. In fondo, proprio l’interpretazione propugnata da detto Ministero è confessoria d’un atteggiamento che, prediligendo un astratto ideale d’Università che deve formare i migliori laureati ed evitare affollamenti e dispersione scolastica, non rende giustizia né a se stesso (il Ministero deve sempre garantire che il sistema universitario raggiunga tali obiettivi in base alle risorse di volta in volta disponibili), né alle istanze sociali e professionali dei territori, né alle Università (le quali, pur nella loro autonomia, devono assicurare, tra l’altro, un’adeguata flessibilità organizzativa in continuo divenire nei servizi da rendere). E tal atteggiamento, a sua volta, denota pure come non vi sia stata quell’attento contemperamento paritario tra fabbisogno ed offerta formativa, tant’è che questa resta ancor oggi inferiore al documentato fabbisogno di medici e odontoiatri indicato nella Conferenza Stato-Regioni-Prov. auton.”* (Sez. VI, n. 5429/2020, cit.).

Tale annullamento incide chiaramente sul presente giudizio.

In tal senso si è pronunciato il Consiglio di Stato con la sentenza n. 3376/18 del 4 giugno 2018. In tali ipotesi *“nessun dubbio può residuare sulla portata dell’annullamento pronunciato dalla Sezione con la successiva decisione n. 1482 del 2017, per effetto della quale la clausola del bando in discussione deve considerarsi definitivamente eliminata nei confronti di tutti i concorrenti che avevano provveduto a impugnarla tempestivamente, con conseguente inopponibilità di tale clausola alla odierna appellante. A questo proposito occorre considerare, come parte*

appellante non manca di porre in risalto, che su fattispecie analoghe a quella odierna questa Sezione ha, in più occasioni, chiarito che, ogni qual volta venga in questione l'annullamento in sede giurisdizionale di un atto generale inscindibile, sostanzialmente e strutturalmente unitario, ontologicamente indivisibile e che, come appare evidente, non può esistere per taluni e non esistere per altri, l'eliminazione dell'atto stesso dal mondo giuridico avviene con efficacia "erga omnes" e non limitatamente ai soggetti che si sono costituiti nella controversia che ha portato all'annullamento giudiziale suddetto. Risulta, di conseguenza, ormai non più esistente, con valenza anche nel presente giudizio, la clausola del bando (inerente i numeri limite di programmazione, n.d.r.), clausola sulla quale, (di fatto, il Ministero n.d.r.) aveva fondato il provvedimento individuale di esclusione.

L'annullamento in parte qua del D.D.G. n. 58/2013 spiega i suoi effetti anche nel presente giudizio, sebbene l'istante non lo abbia specificamente impugnato. Il D.D.G. n. 58/2013 rappresenta, infatti, un atto generale inscindibile il cui annullamento in sede giurisdizionale non può che avere, a sua volta, effetti inscindibili e, dunque, erga omnes. Si tratta, infatti, di un atto sostanzialmente e strutturalmente unitario, il quale non può sussistere per taluni e non esistere per altri. Come in più occasioni ha precisato la giurisprudenza amministrativa, l'efficacia dell'annullamento giudiziale di un atto a natura regolamentare si estende a tutti i possibili destinatari, sebbene non siano stati parti del giudizio, perché gli effetti della sentenza si estendono al di là delle parti che sono intervenute nel singolo giudizio, dato che l'annullamento di un atto amministrativo a contenuto normativo ha efficacia erga omnes per la sua ontologica indivisibilità (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 24 novembre 2011, n. 6212; in senso analogo, cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 6 settembre 2010, n. 6473; Cons. Stato, sez. IV, 19 febbraio 2007, n. 883)" (Cons. Stato, Sez. VI, 1 aprile 2016, n. 1289).

Per quanto sopra, l'annullamento del D.M. coinvolge inevitabilmente anche la posizione di parte ricorrente che dunque, essendo in possesso dei crediti necessari nonché di tutti i requisiti previsti dal regolamento di trasferimento (e dunque idoneo in graduatoria) ma non ammesso solo sulla base di posti presuntivamente non sufficienti, ha diritto a continuare la propria carriera accademica presso l'Ateneo resistente, giacché, appunto, i posti banditi a suo tempo dovevano essere molti di più e se non lo sono stati allora devono esserlo oggi.

Ed infatti, *"rispetto al profilo della disponibilità dei posti, con sentenza 5429 dell'11.09.2020 il Consiglio di Stato, sez. VI, ha annullato il d.m. 28 giugno 2018 n.524 di determinazione del fabbisogno a causa del disallineamento con la offerta formativa universitaria che frustra le aspettative dei candidati e rivela un deficit di istruttoria nel confezionamento del numero dei posti messi a concorso e nei metodi di selezione, sì da alimentare oltremodo il contenzioso universitario, e per l'effetto ha rimesso al Ministero di concerto con il sistema universitario il compito di provvedere, ciascuno per le proprie competenze, all'adozione delle misure necessarie a por rimedio al detto squilibrio, fornendo in ogni caso contezza delle modalità di computo dei posti messi a concorso; che, pertanto, allo stato non sussiste un limite numerico ragionevolmente imposto all'accesso tramite il canale alternativo del trasferimento da altre*

facoltà di medicina o affini, e dunque non possono trovare applicazione tutti gli atti e conseguenti barriere all'entrata che su tale limite traevano fondamento" (TAR Abruzzo, ord. n. 281/2020).

Nel caso di specie, avendo l'Università La Sapienza di Roma riconosciuto l'idoneità del ricorrente Bruno in termini anche di sussistenza di CFU minimi necessari per superare il I anno del cdl in Medicina e decretando dunque la piena idoneità pur senza ammissione per carenza di posti, venuto meno tale ultimo presupposto, non v'è più alcun ostacolo nel confermare definitivamente l'immatricolazione di parte ricorrente stante la documentale mancanza di un limite numerico ragionevolmente imposto all'accesso per i trasferimenti.

L'art. 3 della l. 2 agosto 1999 n. 264 stabilisce che il Ministro dell'Università e della Ricerca determina annualmente, a livello nazionale, il numero di posti per l'iscrizione ai corsi di laurea nell'area medica *<<...sulla base della valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario, tenendo anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo...>>*.

Invero, si ritiene che la piena utilizzabilità dei posti predeterminati (anche in termini di fabbisogno sociale) sia più aderente ai principi costituzionali enunciati negli articoli 33 e 34 della Costituzione e ai canoni di logicità e ragionevolezza dell'operato della pubblica amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 10 settembre 2009, n. 5434).

L'Università, nel rispetto dei principi di buon andamento dell'Amministrazione, del principio di economicità ed efficienza nella gestione delle risorse e del canone etico di non sottoutilizzazione delle strutture e delle risorse, quest'ultimo imposto in maniera vieppiù stringente dalle attuali contingenze economiche-finanziarie, ha l'obbligo di assorbire, nei limiti dei posti comunque disponibili, la richiesta formativa.

Pertanto, l'utilizzo integrale di posti disponibili deve essere, comunque, il fine ultimo della selezione per favorire il più possibile la domanda di formazione professionale, ex art. 33 e 34 Cost., e fornire alla collettività un numero di studenti adeguato alle strutture che impone la piena utilizzazione delle risorse con procedure legittime di selezione.

È evidente, pertanto, che i posti dichiarati dall'Amministrazione sono frutto di un gravissimo difetto di istruttoria che lede il diritto al trasferimento degli studenti.

Del resto, anche recentemente, IL TAR Abruzzo - Pescara – con riferimento ad analoghe fattispecie – ha già avuto modo di affermare che: *<<...il ricorso è fondato e merita accoglimento limitatamente al motivo con cui, anche richiamando le precedenti pronunce di questo T.a.r. passate in giudicato, si contesta il difetto di istruttoria nella individuazione dei posti disponibili pregiudiziali alla eventuale emanazione del bando o avviso pubblico per i trasferimenti...>>* (cfr. sent. nn. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41 del 25 gennaio 2022).

Inoltre, l'agere pubblico risulta illegittimo anche sotto il profilo dei criteri selettivi adottati, palesemente contrastanti con i principi già enunciati da Codesto Tribunale (cfr., ex multis, T.A.R. Pescara sentenza 352/2020), ulteriormente dettagliati e specificati con la sentenza n. 275/2021 ed ai quali l'Ateneo avrebbe dovuto attenersi.

Si tratta, invero, di obblighi che discendono da pregressi giudicati ai quali l'Ateneo avrebbe dovuto conformarsi da tempo e che, in concreto, sono rimasti inottemperati.

Basti evidenziare al riguardo che, per il Corso di Laurea in questione, l'Ateneo non ha neanche mai adottato un regolamento generale per definire i criteri selettivi in seguito dell'annullamento giudiziale dei precedenti.

* * * * *

Si rappresenta che la graduatoria è stata pubblicata in data 12.10.2022, per cui il termine per proporre ricorso è fissato al 11.12.2022 (domenica), quindi al 12.12.2022.

Stante a quanto sopra esposto, essendo rilevante l'interesse ed il diritto dell'odierno ricorrente ad essere collocato nei primi posti della graduatoria del II° anno al CDL in Medicina e Chirurgia presso l'Università La Sapienza di Roma

CHIEDE

All'On.le Tribunale adito, stante il comportamento omissivo dell'Università La Sapienza di Roma in merito alla richiesta dei controinteressati riportati nella graduatoria del II° anno, che venga emessa Ordinanza Presidenziale Istruttoria, ovvero che l'On.le TAR, preliminarmente

VOGLIA

Ordinare all'Università La Sapienza di Roma di trasmettere al ricorrente le generalità e gli indirizzi dei vincitori collocati dal 1° al 37° posto della graduatoria del II° anno, affinché il ricorrente possa ritualmente evocarli in giudizio, e/o quel numero di controinteressati che l'On.le Presidente del TAR adito ritiene opportuno citare, affinché il ricorrente possa ritualmente evocarli in giudizio. Conseguentemente all'esito del presente ricorso, voglia accogliere lo stesso.

ISTANZA DI RISARCIMENTO DANNI IN FORMA SPECIFICA

Ove si ritenesse di non poter accogliere la domanda principale di annullamento del diniego con conseguente riespansione del diritto allo studio costituzionalmente protetto ed ammissione al corso di laurea cui si aspira, in via subordinata si chiede di beneficiare del risarcimento del danno in forma specifica e, quindi, dell'ammissione al corso di laurea (cfr. T.A.R. Molise, Campobasso, 4 giugno 2013, n. 396).

ISTANZA DI RISARCIMENTO DANNI

Solo in via subordinata si spiega domanda risarcitoria in termini economici stante i danni da mancata promozione e da perdita di chance subiti (Cass., Sez. lav., 18 gennaio 2006, n. 852).

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso, inaudita altera parte, ricorre alla S.V. Ill.ma, affinché, previa sospensione del provvedimento impugnato, il fumus sta nei motivi del ricorso mentre il danno grave ed irreparabile ben può dirsi in re ipsa trattandosi di provvedimento che ha autonoma efficacia lesiva comportando effetti preclusivi immediatamente incidenti nella sfera giuridica del ricorrente e non funzione meramente notiziale.

Sul periculum in mora, si ritengono sussistenti quei profili di gravità ed urgenza tali da giustificare l'invocata decisione cautelare.

La sospensione del provvedimento impugnato consentirebbe l'immediata immatricolazione del ricorrente al II° anno al CDL in Medicina e Chirurgia.

L'urgenza della richiesta risiede in primis nella circostanza che sono da poco iniziate le attività didattiche relative al corso di laurea de quo e, dunque, l'emissione del provvedimento richiesto consentirebbe a parte ricorrente di prendere parte alle suddette attività. Sul punto si consideri che per il corso di laurea per cui è causa vige il regime delle presenze obbligatorie; non maturare il prescritto monte ore di presenza comporta l'impossibilità per lo studente di sostenere i relativi esami di profitto.

Consentire al sig. Bruno il trasferimento presso l'Ateneo romano, dunque, garantirebbe il proprio diritto allo studio sia in via immediata, consentendo di partecipare sin dall'origine ai diversi corsi e permettendo di sostenere regolarmente gli esami.

Si omette, infine, ogni deduzione sulla strumentalità della misura cautelare richiesta, stante il pacifico orientamento del giudice anche d'appello (le più recenti Cons. Stato, Sez. VI, 29 settembre 2017, n. 4193; 24 settembre 2015 n. 4474 e 6 giugno 2014, n. 2407 e, nelle forme della sentenza in forma semplificata, T.A.R. Palermo, Sez. I, 14 gennaio 2014, n. 251 che dà atto della conferma di tale posizione da parte del C.G.A. *“visto lo specifico precedente della sezione di cui alla sentenza 28/2/2012, n. 457, confermata in appello con sentenza del C.g.a. 10 maggio 2013, n. 466, secondo cui l'effetto conformativo della pronuncia di annullamento della graduatoria di cui trattasi, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, deve consistere nell'ammissione dei ricorrenti in soprannumero al Corso di laurea prescelto, per l'a.a. 2013-2014 (il che integra anche il risarcimento in forma specifica del prospettato danno)”*).

Tutto ciò premesso, il ricorrente, come sopra domiciliato, rappresentato e difeso,

RICORRE E CHIEDE

A codesto Ill.mo Tribunale Amministrativo, che espletati gli incombeni di rito, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale Amministrativo del Lazio, disattesa ogni contraria istanza, in accoglimento del ricorso:

previo accoglimento della superiore istanza cautelare e annullamento in parte qua dei provvedimenti in epigrafe e solo per quanto di interesse di parte ricorrente, Voglia annullare tutti gli atti in epigrafe, consentendo l'immatricolazione ad anno successivo al primo di parte istante presso l'Ateneo La Sapienza di Roma ed all'anno accademico che deciderà la S.V. Ecc.ma accogliendo i motivi di cui al ricorso.

Con vittoria di spese e compensi di difesa.

Ai fini della dichiarazione relativa al contributo unificato si precisa che esso è dovuto nella misura di Euro 650,00.

Catanzaro, 11.12.2022

Avv. Raffaele Bruno